

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N. 37 DEL 2.7.2026

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- o ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e seguenti del vigente Regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- o letto ed esaminato il referto relativo alla riunione del 20.06.2026 svoltasi a Latina;
- o lette ed esaminate le note e i rilievi di carattere disciplinare a firma del Commissario di Riunione;
- o letta ed esaminata l'allegata relazione dell'arbitro giudice;
- o ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 18 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, assume il seguente:

PROVVEDIMENTO

- a) rilevato che le dichiarazioni del Commissario di Riunione e/o di altro Ufficiale di Gara hanno presunzione di attendibilità e credibilità e sono da considerarsi fonte privilegiata, in quanto rese da soggetti che, in tale contesto, hanno un ruolo di terzietà rispetto alle parti in causa, alle società affiliate, agli atleti ed ai soggetti accompagnatori;
- b) rilevato che il referto del Commissario di Riunione è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti ivi attestati, e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento del Commissario alla Procura Federale (si veda per tutte Collegio di Garanzia del CONI decisione n. 23 del 03/03/2021);
- c) tenuto conto degli artt. 27 e 28 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI;
- d) tenuto conto degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI;
- e) tenuto conto dell'art. 33 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico della FPI;

CONDANNA

Il Tecnico Fabio Carice, della ASD New Versus Academy, alla sanzione della sospensione di mesi 2 (60 giorni) a svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale ex art. 59 e 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, dell'art. 27 e dell'art. 28 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI e dell'art. 33 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico della FPI, durante la riunione svoltasi a Latina il 20 giugno 2026. In particolare, assumeva un atteggiamento antiregolamentare urlando dapprima parole volgari ed offensive nei confronti del secondo principale del pugile avversario; per poi, alla fine della seconda ripresa, sbattere con violenza tre volte lo sgabello sul ring prima di fare sedere il proprio pugile usando nuovamente parole offensive nei confronti del giudice arbitro tanto è che interveniva anche il commissario di riunione; atteggiamento offensivo che proseguiva durante tutto il match.

Fatti accertati in Latina a far data dal 20 giugno 2026.

Dispone la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Massimo Vannini

Massimo Vannini